

Collegio Unico Nazionale di Conciliazione ed Arbitrato

LODO

Nel procedimento arbitrale di controversie riunite:

**/ Ergo Assicurazioni SpA
/ Ergo Previdenza SpA
Ergo Previdenza SpA**

1° - Con separati ricorsi datati 6 febbraio 2009 la società _____ ha convenuto avanti questo Collegio la Ergo Assicurazioni s.p.a. e la Ergo Previdenza SpA; mentre con un terzo ricorso la _____ ha convenuto la sola Ergo Previdenza SpA. In tutti gli atti introduttivi del procedimento arbitrale gli Agenti istanti hanno chiesto al Collegio di accertare e dichiarare che i recessi dai rapporti di agenzia intercorsi tra le Società Agenti e le società ERGO Assicurazioni S.p.a. e Ergo Previdenza comunicati con lettera raccomandata a.r. datata 20 gennaio 2009, non sono fondati su giusta causa, chiedendo, per l'effetto, di condannare Ergo Assicurazioni e Ergo Previdenza al pagamento della somme aggiuntive di cui all'art. 18 comma 2° ANA, oltre agli interessi legali dal recesso al saldo.

A sostegno della propria domanda la _____ esponeva che: essa aveva distribuito prodotti assicurativi per Ergo Assicurazioni dal settembre 1997 al gennaio 2009; che la sussistenza di una giusta causa di recesso invocata dalla Ergo con la citata raccomandata datata 2° gennaio 2009, doveva invece ritenersi insussistente perché le operazioni societarie contestate dalla Ergo non costituivano inadempimento e perché esse erano comunque estranee alla nozione di giusta causa, ed anche a ragione del fatto che il tasso di decadenza non era anomalo, non poteva integrare la medesima nozione, ed, infine, poiché in ogni caso la Ergo aveva fatto acquiescenza a tali risultati, congratolandosi anzi con la _____ per i risultati raggiunti.

Nei confronti della Ergo Previdenza, la _____ sosteneva l'assenza di giusta causa di recesso in quanto l'esistenza di "un certo tasso di decadenza" non rientra nella sfera di controllo dell'agente. Sosteneva altresì che i prodotti assicurativi distribuiti da Ergo Previdenza erano scarsamente competitivi e dunque esposti a rischio di storni, con particolare riguardo ai prodotti distribuiti da _____ (resi operativi con sistemi cd. Multilevel). In relazione al portafoglio distribuito da _____ era proibito alla Società agente ogni attività di incasso che avrebbe potuto contenere il numero e l'ammontare complessivo dei premi non versati. La Società esponeva poi di aver chiesto a più riprese ad Ergo Previdenza di fornirle tempestivamente i dati relativi a situazioni di ritardo, senza che tale richiesta fosse mai soddisfatta.

Da parte sua, la _____ impugnava il recesso da parte di Ergo Previdenza dal rapporto agenziale, affermando in sostanza che quest'ultimo non era funzionalmente collegato né all'Accordo Quadro del 1° agosto 2007, che neppure aveva sottoscritto, né ai rapporti di agenzia intercorsi con _____ e con _____ e che, in ogni caso, l'eventuale collegamento funzionale non avrebbe comunque legittimato Ergo Previdenza a recedere dal rapporto agenziale in assenza di un inadempimento costituente giusta causa imputabile all'Agente, bensì attribuiti dalla stessa compagnia recedente a soggetti terzi (_____).

2°- Con atto datato 26 marzo 2009 si costituiva nel procedimento la Ergo Assicurazioni esponendo alcune perplessità in ordine alla composizione del presente Collegio, e sollevando eccezione di improcedibilità in riferimento al dato di fatto per cui il contratto di agenzia intercorso tra essa e la (già) faceva parte di un gruppo di contratti collegati stipulati tra il Gruppo Ergo (Ergo Assicurazioni ed Ergo Previdenza) da un lato ed il gruppo dall'altro lato. Sia il contratto quadro che regolava i rapporti tra gruppi sia i singoli contratti di agenzia, tra cui quello con la contenevano una clausola compromissoria per arbitrato rituale, prevalente sulla previsione di arbitrato collettivo su cui si fonda la cognizione del Collegio Unico Nazionale di Conciliazione ed Arbitrato. In subordine, nel merito, la Ergo sosteneva la sussistenza di una giusta causa di risoluzione del rapporto in riferimento a: il superamento della soglia del tasso di decadenza dei contratti, il c.d. tasso target, espressamente previsto nel contratto di agenzia ed individuato pattiziamente come giusta causa di risoluzione del rapporto; le cessioni di quote di capitale effettuate da e da in spregio a specifiche pattuizioni contrattuali e con l'effetto di estraniare la al gruppo con conseguente elisione delle garanzie che aveva prestato a favore di ERGO per i debiti di

Si costituiva altresì anche la Ergo Previdenza sostenendo, ad eccezione della questione relativa alla composizione del Collegio, le stesse argomentazioni sviluppate da Ergo Assicurazioni in via preliminare e focalizzando, nel merito, la propria linea difensiva sulla tesi del collegamento negoziale tra il contratto quadro ed i sottostanti contratti agenziali nonché sul superamento del tasso target di decadenza, oltre che sull'evento del mutamento azionario all'interno del gruppo

In questa situazione il 20 Gennaio 2009 Ergo Previdenza (così come anche Ergo Assicurazioni) recedeva, come già visto sopra, per giusta causa da tutti i rapporti intrattenuti con le Società del gruppo , rilevando in primo luogo lo sconvolgimento dell'assetto societario che si poneva in contrasto con la previsione dell'art. 2 bis, IV comma ANA 2003 e che avrebbe costituito gravissimo inadempimento e dunque giusta causa di recesso. In secondo luogo deduceva (così come anche Ergo Assicurazioni) che ad integrare la giusta causa di recesso avrebbe dovuto concorrere anche il pesante tasso di decadenza registrato a carico delle Società agenti.

3°- Come precedentemente accennato, nella propria memoria di costituzione e replica la Ergo Assicurazioni ha sollevato questioni attinenti alla composizione soggettiva del Collegio in riferimento alle persone del Prof. Avv. Albina Candian e del prof. Avv. Piergiovanni Alleva. Tali questioni non sono state ulteriormente riprodotte, né richiamate nelle conclusioni. Ciò non toglie che, trattandosi di inviti alla astensione, esse debbano essere esaminate. Ciò non già in relazione alla persona della Prof. Albina Candian la quale aveva già manifestato al Presidente, sin dalla introduzione del ricorso, il proprio desiderio di astenersi ed era stata all'uopo autorizzata dal Presidente stesso, quanto con riguardo alla posizione del Prof. Piergiovanni Alleva.

In merito giova ricordare che il presente procedimento ha pacificamente natura di arbitrato irrituale; ne consegue che, in difetto di connotato pubblicistico, non sussiste un principio di ordine pubblico di terzietà dell'arbitro, e non trova conseguentemente applicazione l'istituto della ricsuzione (dall'art. 815, 1° comma, p.c.c. previsto solamente per l'arbitrato rituale ed esclusivamente nei confronti dell'arbitro non nominato dal ricsuante). A ciò si deve aggiungere che i motivi adombrati dalla parte ERGO Assicurazioni S.p.A. non consentono di prendere in considerazione una ipotesi di astensione, essendo basati su una certa confusione tra la figura del patrono e quella della parte. Riferisce infatti la difesa della ERGO che sono numerosi i procedimenti in cui il prof. Alleva assiste parti contrapposte a quelle da essa assistite. E' quindi solo da ricordare che nel nostro ordinamento, per costante regola deontologica, il patrono non ha e non può avere alcun interesse proprio circa l'esito di una controversia e non è parte di essa, mentre

nei confronti dei colleghi esiste solo il dovere deontologico di correttezza e lealtà, sicché nello svolgimento dell'attività giudiziale l'avvocato deve ispirare la propria condotta all'osservanza del dovere di difesa, salvaguardando però in quanto possibile il rapporto di colleganza. E' alquanto singolare quindi che la difesa di altre parti opposte in altri procedimenti venga prospettata come motivo di astensione in un procedimento arbitrale irrituale, quasi che fosse una situazione da cui non può che nascere grave inimicizia, perché ciò postula l'adozione di standard di condotta che sono l'esatto contrario di quanto il codice deontologico forense impone.

4°- Le Compagnie hanno sollevato altresì questione pregiudiziale attinente la competenza di questo Collegio. Sostiene la Ergo (intendendosi Ergo Assicurazione ed Ergo Previdenza) che la problematica sottoposta al Collegio coinvolge più contratti inter partes. Precisamente la Ergo indica la presenza di cinque contratti tra società e gruppi di società, oltre un accordo quadro, tutti funzionalmente collegati, per cui la sede per risolvere le questioni sollevate dalla parte attrice sarebbe un altro diverso arbitrato previsto dall'art. 12 del contratto quadro.

La Ergo fonda la propria tesi sui seguenti argomenti: a) in primo luogo tra il contratto quadro ed il contratto di agenzia in essere tra la Ergo e la _____ esisterebbe un collegamento funzionale in virtù del quale non si può procedere all'analisi di un singolo rapporto e cioè il contratto di agenzia "quando il suo collegamento funzionale con le altre società del gruppo, espressamente stabilito dal menzionato contratto quadro, pare essenziale a far ritenere la sussistenza, si può dire, di un vero e proprio litisconsorzio necessario"; b) in ogni caso "non può procedersi alla valutazione di quanto occorso ed alla determinazione del tipo di recesso (giusta causa), tenuto conto solo del contratto Ergo / _____, ma tutto dovrà avvenire, in sede di arbitrato rituale, con l'esame e la valutazione congiunta di tutti i contratti funzionalmente collegati."

Di contro la _____, evidenzia come non sussistano i presupposti per un litis consorzio necessario essendo la sua domanda inidonea a produrre qualsiasi effetto giuridico rispetto a parti terze ed essendo il rapporto dedotto nel procedimento niente affatto multilaterale, quanto riferito al solo mandato agenziale intercorso tra essa stessa e la Ergo Assicurazioni.

5°. Formalizzata ai sensi del vigente Regolamento, la sostituzione dell'Arbitro effettivo Prof. Albina Candian, con l'arbitro vicario Prof. Flavio Peccenini, il procedimento, sanati i difetti di notifica ab origine rilevati d'ufficio, veniva aggiornato all'udienza del 24 giugno 2009.

In tale occasione il Collegio, _____, disponeva la riunione dei tre procedimenti arbitrali stante la connessione delle questioni e dei rapporti agenziali dedotti dalle parti e, ritenuta la controversia matura per la decisione senza la necessità di attività istruttoria, rinviava per la sola discussione orale all'udienza del 1° luglio 2009.

6°- All'udienza del 1° luglio 2009, esperito invano il tentativo di conciliazione, uditi i difensori delle parti, il Collegio si ritirava in Camera di Consiglio per decidere.

Ritiene il Collegio che gli argomenti ostativi esposti dalle Compagnie Ergo ed Ergo Previdenza da considerarsi inseriti in un unico quadro argomentativo e quindi meritevoli di trattazione congiunta nell'ambito dei procedimenti riuniti, non possono essere accolti sia per ragioni di fatto che per ragioni di diritto.

Il citato "accordo quadro" del 1° agosto 2007 tra Ergo Italia da un parte e _____, dall'altra parte è, come indica la sua denominazione, un accordo normativo destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti. Tale qualificazione non si fonda sulla sola intitolazione enunciativa del contratto, ma deriva dall'esame dell'intero contenuto delle pattuizioni contrattuali, le quali, peraltro appaiono destinate a regolare i rapporti tra gruppi

ribadendo il contenuto dei mandati agenziali in essere, salvo una diversa disciplina data ad alcuni di essi con particolare riguardo alla loro durata che però non riguarda il contratto agenziale invocato in questa sede, che invece viene confermato nella sua integrità, ripromettendosi le parti di modificarlo in seguito per adattarlo al regime di plurimandato.

Ma dalla qualifica di contratto quadro non discende affatto la esistenza di un collegamento funzionale così intenso come quello prefigurato nella tesi dalla Ergo che giunge ad ipotizzare un litisconsorzio necessario. Giova infatti ricordare l'insegnamento giurisprudenziale secondo il quale le parti, nell'esplicazione della loro autonomia negoziale, possono, con manifestazioni di volontà espresse in uno stesso contesto, dar vita a più negozi distinti ed indipendenti, ovvero a più negozi tra loro collegati; le varie fattispecie in cui può configurarsi un negozio giuridico composto possono così distinguersi in: contratti collegati, contratti misti (quando la fusione delle cause fa sì che gli elementi distintivi di ciascun negozio vengono assunti quali elementi di un negozio unico, soggetto alla regola della causa prevalente) e contratti complessi (contrassegnati dall'esistenza di una causa unica, che si riflette sul nesso intercorrente tra le varie prestazioni con un'intensità tale da precludere che ciascuna delle predette prestazioni possa essere rapportata ad una distinta causa tipica e faccia sì che le predette prestazioni si presentino tra loro organicamente interdipendenti e tendenti al raggiungimento di un intento negoziale oggettivamente unico).

Il collegamento negoziale, dunque, non dà luogo ad un nuovo ed autonomo contratto, ma è un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, che viene realizzato non per mezzo di un singolo contratto, ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno è finalizzato al soddisfacimento dei reciproci interessi; pertanto, in ipotesi siffatte, il collegamento, pur potendo determinare un vincolo di reciproca dipendenza tra i contratti, non esclude che ciascuno di essi si caratterizzi in funzione di una propria causa e conservi una distinta individualità giuridica. (Cfr. Cass., sez. III, 12 luglio 2005, n. 14611).

Nel caso presente, il collegamento negoziale è espresso nel contratto quadro nei seguenti termini: «Il presente Accordo si pone quale contratto collegato agli specifici mandati, tuttavia l' eventuale scioglimento o il recesso dai suddetti mandati da parte delle società controllate non produrrà automaticamente lo scioglimento o il recesso del presente Accordo, fatto salvo il caso di scioglimento di tutti i mandati nel qual caso il presente Accordo si avrà per automaticamente e consensualmente sciolto».

E' evidente perciò che non può parlarsi di causa unitaria, perché ciò è logicamente incompatibile con la previsione pattizia che l'Accordo quadro mantenga vigore anche nel caso in cui venga meno il rapporto agenziale. Per la medesima ragione è altrettanto evidente che il contratto di agenzia preserva anche in riferimento al contratto quadro una causa propria e quindi una distinta individualità giuridica. Tanto meno si rinviene nei due contratti l'assunzione di un'obbligazione comune - da adempiersi necessariamente con la cooperazione da parte di tutti i contraenti dell'Accordo Quadro - comportante la convergenza e la fusione in un intento comune delle varie manifestazioni di volontà. Infatti l'adempimento del contratto di Agenzia è perfettamente indipendente dalla cooperazione di altri soggetti al di fuori della Compagnia e dell'Agente, e, del resto, la Ergo non indica alcuna obbligazione comune, né indica ove possa risiedere la fusione degli intenti negoziali. Su ciò conviene anche la Ergo, la quale infatti fa riferimento non già alla figura del contratto misto o del contratto complesso, ma sostiene che esisterebbe un collegamento di natura funzionale. Ferma la non divisibilità di tale qualificazione alla luce delle considerazioni anzi espresse, osserva il Collegio che l'autonomia delle stesse clausole compromissorie sarebbe di per sé sufficiente ad escludere l'attrazione della presente controversia all'arbitrato rituale previsto dal citato Accordo Quadro, posto che si tratterebbe di procedimenti arbitrali diversi per la loro stessa natura (arg. ex Cass., sez. I, 25-05-2007, n. 12321).

Vi è però da aggiungere che non esiste nemmeno il collegamento funzionale nel senso e con gli effetti di cui ne parla la Ergo.

Sempre secondo il più autorevole insegnamento giurisprudenziale relativo all'ipotesi di negozi collegati, il collegamento deve ritenersi meramente occasionale quando le singole dichiarazioni, strutturalmente e funzionalmente autonome, siano solo occasionalmente riunite, mantenendo l'individualità propria di ciascun tipo negoziale in cui esse si inquadrano, sicché la loro unione non influenza la disciplina dei singoli negozi in cui si sostanziano; il collegamento è, invece, funzionale quando i diversi e distinti negozi, cui le parti danno vita nell'esercizio della loro autonomia negoziale, pur conservando l'individualità propria di ciascun tipo, vengono tuttavia concepiti e voluti come avvinti teleologicamente da un nesso di reciproca interdipendenza, per cui le vicende dell'uno debbano ripercuotersi sull'altro, condizionandone la validità e l'efficacia (Cfr. Cass., sez. II, 27 marzo 2007, n. 7524).

Giova ricordare come secondo l'espressa volontà delle parti stipulanti dell'Accordo Quadro il collegamento tra esso ed i mandati agenziali si esaurisce in questo: poiché l'Accordo Quadro rimane in vita anche in caso di scioglimento non solo di uno ma della maggioranza dei contratti normati, ciò significa che tra gli stessi non sussista interdipendenza, altrimenti il venir meno di uno comporterebbe il venir meno di tutti gli altri, nonché dell'accordo quadro stesso..

In simile contesto contrattuale non pare quindi sussistere alcun vincolo teleologico - funzionale di interdipendenza tra i contratti citati dalla Ergo e l'autonomia causale e funzionale del mandato agenziale risulta del tutto limpida. A maggior ragione non sussistono i presupposti per ravvisare, nel caso di specie (relativo esclusivamente al rapporto di mandato fra ed Ergo Assicurazioni S.p.a.), un litisconsorzio necessario con terzi soggetti.

7°- La questione relativa alla improcedibilità della domanda azionata dalla nella presente sede è stata proposta anche sotto altri profili.

Sostiene la Ergo Assicurazioni che la maggior parte dei contratti da essa citati come contratti collegati, sono stati stipulati successivamente al 30 dicembre 2006, data di scadenza dell'accordo nazionale agenti del 2003, ed è pacifico che l'operatività dei contratti, compresi quelli collettivi, non si estende oltre la durata temporale stabilita dalle parti.

Osserva il Collegio al riguardo come, per ammissione della stessa parte resistente, il contratto di agenzia tra la Ergo Assicurazioni ed (oggi:) è antecedente alla data indicata sicché la questione sollevata postula la sussistenza di uno stretto collegamento negoziale che si è già accertato non sussistere. Tuttavia è la questione in sé ad essere sprovvista di fondamento in modo più radicale. Invero l'art. 44, comma 2°, ANA prevede che: «La scadenza del presente Accordo è fissata per le ore 24 del 31 dicembre 2006. Tuttavia, in mancanza di contraria dichiarazione di una delle Parti stipulanti, da comunicarsi entro il 30.6.06 a mezzo di lettere raccomandata, il presente Accordo s'intende tacitamente prorogato per 2 anni e così di seguito». E' pacifico che nessuna dichiarazione nel senso previsto da tale articolo è mai stata inviata dalle parti stipulanti, sicché l'intera questione relativa ai contratti stipulati dopo la scadenza dell'Accordo ANA non ha motivo di esistere.

8°- Indipendentemente dalla configurazione del collegamento negoziale, la Ergo Assicurazioni, così come la Ergo Previdenza, solleva questione di improcedibilità in considerazione della presenza di clausola compromissoria anche nel contratto di mandato agenziale individualmente considerato. Sostiene al riguardo la Ergo, che essendo escluso che quello in esame sia un rapporto di parasubordinazione, non può trovare applicazione il principio della prevalenza del contenuto del contratto collettivo su quello individuale.

Di contro la parte attrice sostiene che in virtù del rinvio che l'art. 1753 c.c. fa agli usi ed alle norme corporative si deve ritenere che la clausola compromissoria, peraltro generica, contenuta nel contratto di agenzia stipulato *inter partes* non possa derogare a quanto previsto dall'art. 18-bis ANA. Ciò tenuto conto del fatto che nel contratto di agenzia *de quo* le parti hanno fatto espresso rinvio all'ANA per quanto concerne la disciplina della cessazione del rapporto. Aggiunge in subordine, ed in adesione ad un significativo insegnamento giurisprudenziale, che la parte

convenuta ha accettato di costituirsi ed ha dispiegato le proprie difese anche nel merito, sicché la sua condotta processuale può essere ritenuta idonea a dimostrare la volontà di aderire al procedimento arbitrale avanti questo Collegio non essendo rilevante invece a dimostrare la sua effettiva volontà la mera proposizione della eccezione di incompetenza.

Ritiene il Collegio che una lettura del contratto di agenzia condotta in coerenza con i canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 segg. c.c. convince che nelle intenzioni delle parti la disciplina ANA deve essere applicata per regolare la fase di chiusura del rapporto e pertanto anche nella parte relativa alla procedura di cui all'art. 18-bis; mentre la clausola arbitrale di cui all'art. 24 di detto contratto manifesta la intenzione di devolvere ad arbitrato rituale ogni altra questione che non sia riservata all'AGO. Convincono di ciò soprattutto l'espresso rinvio che, nel testo contrattuale de quo, viene fatto alla Disciplina ANA, sia in riferimento alla specifica fase di chiusura del rapporto all'art. 22, sia alla disciplina generale applicabile al rapporto ex art. 23. Allo stesso esito si perviene peraltro anche in base alla osservazione che, essendo la disciplina ANA richiamata dall'art. 1753 c.c. come normativa equipollente a quella del codice, anzi anche in deroga e quindi con prevalenza rispetto a quest'ultima, la possibilità che un atto di autonomia privata quale è il contratto ne prescindano per sostituirla con regole diverse, può essere ammessa, in certi limiti che qui non rilevano, solo a condizione che si tratti di deroga chiaramente espressa. La generica clausola compromissoria che si legge all'art. 24 del contratto de quo è priva di tale carattere. Rimangono quindi assorbite le altre questioni che potrebbero affacciarsi sul punto.

Per altro verso ancora rileva il Collegio che la prevalenza della previsione collettiva su quella individuale discenda dal dettato dell'art. 2066 c.c. che non soffre eccezione in relazione alla qualità di lavoratore autonomo o di vera e propria impresa del soggetto destinatario.

Da quanto sino a qui esposto si ricava che non vi è ragione per derogare alla competenza di questo Collegio al quale perciò spetta affrontare il merito della questione della sussistenza o meno di una giusta causa di recesso.

9°- Le Società agenti hanno contestato la sussistenza di una giusta causa di recesso. L'onere di provarne la sussistenza spetta quindi alla mandante.

Come più sopra esposto, la Ergo (Previdenza e Assicurazioni) ha fatto valere due ragioni che indicano la sussistenza di una giusta causa.

La prima è che il tasso di decadenza dei contratti intermediati dalla _____ sarebbe risultato superiore agli standard contrattuali. Tali standard sono, a detta della compagnia, accompagnati da una clausola risolutiva espressa. Aggiunge la Ergo che il tasso elevato di decadenza dei contratti intermediati dall'agente sarebbe derivato dallo storno dei medesimi a favore di altre compagnie.

La seconda ragione è che il gruppo _____ ha proceduto ad una propria riorganizzazione societaria interna in violazione delle previsioni contenute nell'Accordo quadro. Ciò ha posto la Ergo in posizione almeno di pericolo dato il venir meno delle garanzie previste in detto Accordo e l'elevata esposizione debitoria nei suoi confronti della società.

A queste ragioni gli Agenti ricorrenti oppongono: che il superamento del tasso di decadenza tabellare non è stato richiamato nella missiva di recesso e non può pertanto essere dedotto nella presente sede; in subordine deducono che la clausola risolutiva invocata dalla Ergo è illegittima perché in contrasto con l'art. 18 comma 2° ANA ai sensi del quale la deficienza di produzione non costituisce giusta causa; in ulteriore subordine gli Agenti oppongono che il superamento del tasso di decadenza tabellare non è stato provato e che non è stato né allegato né provato che la Ergo ha seguito le procedure previste nell'allegato e) al contratto di mandato agenziale; in estremo subordine ancora deducono le Società agenti che la clausola invocata ex adverso potrebbe legittimare il recesso solo nell'ipotesi di inadempimento imputabile all'agente stesso. Aggiungono infine che la documentazione prodotta dalla Ergo risulterebbe assolutamente inidonea a dimostrare che le polizze decadute siano state convogliate dall'agente verso altre compagnie.

Le argomentazioni di Ergo fondate sulla clausola risolutiva espressa inserita nel contratto di mandato non sono meritevoli di accoglimento.

Ritiene il Collegio che la giusta causa di recesso, indubbiamente, non possa trovare giustificazione nel richiamo ad una clausola contrattuale non invocata al momento del recesso stesso. È un fatto che, nelle missive di recesso, Ergo abbia unicamente contestato, e in via del tutto generica (e poco circostanziata), un “anomalo tasso di decadenza ... che induce a ritenere, essendovene prova, che buona parte delle polizze perdute sono confluite ad opera della stessa società agente verso Compagnie terze” e non certo il meccanismo contrattuale contenuto nell’allegato e) del mandato, che oggi viene invece richiamato in sede arbitrale. La Ergo pretende di interpretare la clausola riportata come istitutiva di un fatto oggettivo cui è correlato l’effetto della legittimazione a recedere per giusta causa. Ebbene, ritiene il Collegio che una tale impostazione non sia corretta, posto che un fatto oggettivamente inteso non può ontologicamente integrare la nozione di giusta causa, la quale deve invece essere sempre (ed inderogabilmente) fondata su un inadempimento, imputabile all’agente, di particolare gravità.

Se si tiene conto del fatto che: (a) il tasso di decadenza dai contratti dipende da molti fattori, quasi tutti estranei alla sfera di controllo dell’agente, quali le tendenze del mercato e la specifica congiuntura economica, l’attrattività del prodotto assicurativo in sé, le strategie delle concorrenze, etc.; e che (b) Ergo non ha fornito alcuna prova, neppure indiziaria, del superamento del tasso di decadenza contrattuale o dell’anomalia del tasso di decadenza unilateralmente imputato ad ; non è possibile dunque rinvenire, nel caso di specie, una giusta causa di recesso fondata sul tasso di decadenza menzionato da Ergo.

Né la clausola contrattuale invocata da Ergo può valere a costituire una “giusta causa” pattizia, in quanto la lettura proposta da Ergo si risolve nel ricollegare l’esenzione dal pagamento delle indennità aggiuntive previste dall’Accordo ANA ad un fatto oggettivo non imputabile all’agente; ebbene, così intesa la clausola non può che ritenersi invalida.

10°- La seconda ragione giustificatrice di un recesso per giusta causa esposta dalla Ergo (intendendosi sempre Ergo Assicurazioni ed Ergo Previdenza) si fonda in larga misura sull’assunto che tutti i contratti stipulati tra il gruppo Ergo ed il Gruppo (tra cui le odierne ricorrenti) costituirebbe un rapporto unitario ed inscindibile. Infatti solo in tale contesto sarebbe dato comprendere perché la esposizione debitoria della società dovrebbe riverberarsi sul rapporto agenziale de quo. Avendo escluso tale configurazione il Collegio può limitarsi ad osservare che: i fatti e le condotte di soggetti terzi non possono integrare la nozione di giusta causa di scioglimento del rapporto agenziale ed i fatti e le condotte esposte dalla Ergo non configurano, nemmeno a carico di terzi, inadempimenti apprezzabili, sicché è del tutto escluso che essi possano costituire anche oggettivamente motivi per un recesso per giusta causa.

Ergo fonda in parte le ragioni del proprio recesso sul fatto che il mutamento della struttura societaria del gruppo le ha fatto perdere le garanzie patrimoniali sulle quali poteva fare affidamento in base all’Accordo quadro. Ancorché l’Accordo Nazionale Agenti preveda un obbligo di informazione a carico delle società agenti relativamente della modifica della compagine sociale, la violazione di detto obbligo non comporta automaticamente la lamentata perdita di garanzie patrimoniali, che peraltro è rimasta indimostrata.

11° Nei suoi atti la Ergo ha invocato come ragione di ricorrenza di una giusta causa di scioglimento del rapporto agenziale anche alcune lamentele avanzate dalla clientela. A parte ogni considerazione circa la procedibilità di simile assunto, si deve osservare come una documentazione relativa a 41 clienti su un totale di circa 250.000 appare assolutamente inadeguata a dimostrare alcunché, sicché sul punto il Collegio può limitarsi a constatare il mancato assolvimento dell’onere della prova relativamente al cattivo funzionamento del rapporto agenziale de quo.

Infine un accenno merita la tesi di Ergo secondo cui il Collegio non potrebbe procedere a formulare una condanna al pagamento delle indennità aggiuntive, dovendo statutariamente limitarsi

all'accertamento della sussistenza o meno di una giusta causa di risoluzione. Tale tesi che è in contrasto con la consolidata giurisprudenza di questo Collegio è tuttavia esposta in forma talmente apodittica da non richiedere analitica confutazione.

Per questi motivi

Il Collegio Unico di Conciliazione ed Arbitrato, all'unanimità :
dichiara l'insussistenza della giusta causa dei recessi comunicati da Ergo Assicurazioni ad _____ ; e da Ergo Previdenza nei confronti sia di _____ che di _____ e, per l'effetto, dichiara la Ergo Assicurazioni SpA tenuta a corrispondere alla _____ le indennità previste dagli artt. da 25 a 33 ANA, nonché l'indennità di mancato preavviso di cui all'art. 13, 3° comma e successivi e la somma aggiuntiva di cui all'art. 12 A maggiorata del 100% ; dichiara altresì la Ergo Previdenza SpA tenuta a corrispondere sia alla _____ che alla _____ le indennità previste dall'art. 18 bis ANA, nonché l'indennità di mancato preavviso di cui all'art. 13, 3° comma e successivi e la somma aggiuntiva di cui all'art. 12 A maggiorata del 100%.

Il Collegio stabilisce che gli onorari di Arbitrato sono complessivamente liquidati in Euro 40.000,00 (quarantamila/00) oltre IVA e CPA., comprensivi della somma di Euro 5.000,00 (cinquemila/00) già versata anticipatamente dalle ricorrenti. Il predetto importo, con l'aggiunta delle spese debitamente documentate, viene posto, in via solidale, a carico delle Compagnie risultate soccombenti.

Roma, 1° luglio 2009

IL COLLEGIO


Prof. ~~Roberto Pessi~~ - Presidente

1/7/09

Prof. Piergiovanni Alleva - Arbitro

 1/7/09

Prof. Flavio Peccenini - Arbitro

 1/7/09